

Cass. pen. Sez. III, (ud. 23-05-2007) 24-09-2007, n. 35373

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) G.O.R.S. N. IL (OMISSIS);

2) C.C. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 10/10/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;

udito il Procuratore Generale in persona Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso: qualificato il reato sub a) come falso in certificato, inammissibilità del ricorso della G.. Rigetto del ricorso del C..

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza in data 10/10/2006 la Corte di Appello di Perugia confermava la pronuncia resa il precedente 20/4/2004 dal locale Tribunale, con la quale G.O.R.S. e C. C. erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa ed alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, siccome responsabili dei seguenti reati: la G.O. del reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. per aver falsificato, apponendovi la propria fotografia, il permesso di soggiorno n. (OMISSIS), rilasciato dalla Questura di Milano in data 10/6/1998, con validità sino al 9/6/2000 (capo A) della rubrica); del reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato

o comunque ricevuto la carta di identità n. (OMISSIS), compendio di furto in data 26/2/96 ai danni del Comune di Napoli (capo B); del reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. per aver falsificato, apponendovi le proprie generalità, la carta di identità n. (OMISSIS) (capo C) della rubrica). Il C. C. era stato ritenuto responsabile del reato p. e p. dalla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8 e art. 4, n. 7 perchè, avendo la proprietà e comunque la disponibilità di sei appartamenti siti in Perugia, li concedeva in locazione allo scopo di esercitarvi delle case di prostituzione ed in tal modo favorendo la prostituzione di svariate donne, analiticamente indicate in imputazione. Accertato in (OMISSIS).

Emergeva dalla ricostruzione fattuale della sentenza che, a seguito di una segnalazione relativa ad un incidente stradale, veniva fermata una BMW, a bordo della quale si trovava la G.O.. Occultato sulla sua persona, veniva rinvenuto un permesso di soggiorno falso.

Presso l'abitazione della donna venivano rinvenute una carta di identità falsa ed una chiave relativa ad un appartamento sito in via (OMISSIS), della "G.P.C., costruzioni s.a.s.", facente capo al C.. Le successive indagini consentivano di appurare che negli appartamenti in oggetto si svolgeva attività di meretricio e che l'imputato aveva l'abitudine di riscuotere personalmente gli affitti; che alcuni contratti di locazione erano intestati a ragazze che, prima di lasciare l'Italia, avevano consigliato ad amiche di subentrare di fatto nella conduzione degli immobili per poter continuare a svolgere il meretricio. La Corte di Appello riteneva infondata - quanto alla G.O. - la tesi difensiva secondo cui il modulo rubato della carta di identità, utilizzato apponendovi le generalità e la foto della donna, poteva essere stato ricettato e falsificato da ignoti, che poi lo avevano posto in un appartamento riferibile alla G. stessa. Quanto al C., respinta la tesi della preclusione penale di cui agli artt. 425 e 434 c.p.p., trattandosi di fatti temporalmente diversi, commessi allo scopo di favorire la prostituzione di donne diverse (fatta eccezione per una) rispetto a quelle del presente procedimento, la Corte riteneva sussistente il reato di favoreggiamento a lui ascritto, anche per il fatto che, nella fattispecie, non erano soltanto le locatane ad esercitare la prostituzione, ma anche terze persone di fatto subentrate nel contratto di locazione. Ration per cui il prevenuto avrebbe avuto, volendolo, la possibilità di agire nei confronti di coloro che non avevano titolo per occupare l'immobile. Infine, la Corte di Appello non riteneva sussistenti le condizioni per concedere al C. la richiesta attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, in quanto le cause di sfratto per morosità, intentate dall'imputato nei confronti delle conduttrici inadempienti, erano indicative soltanto della volontà del predetto di tutelare i propri interessi patrimoniali.

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati a mezzo del loro difensore. La difesa della G.O. ha dedotto: 1) difetto e/o illogicità della motivazione in punto di applicazione dei criteri ermeneutici previsti dall'art. 192 c.p.p., risultando evidente il difetto del nesso eziologico tra la condotta materiale prevista dai reati di falso materiale e di ricettazione ascritti alla ricorrente ed i fatti in concreto accertati, posto che il solo rinvenimento del documento rubato all'interno dell'appartamento non era elemento sufficiente per poterne affermare la penale responsabilità, trattandosi di immobile al quale chiunque poteva accedere. Illogicità della motivazione che aveva svolto un indebito collegamento tra il titolare della carta di identità ed il suo fruitore per sostenere la colpevolezza della ricorrente; 2) difetto ed illogicità della motivazione in punto di misura della pena e di diniego delle richieste attenuanti generiche.

La difesa del C. deduceva: 1) inosservanza delle norme di cui agli artt. 434 e 649 c.p.p., posto che nei confronti del ricorrente era stata pronunciata dal G.U.P. di Perugia sentenza di non luogo a procedere, mai revocata ex art. 434 c.p.p., per i medesimi fatti. Nè appariva corretta la motivazione adottata dalla Corte di Appello che, per escludere che si fosse in presenza dello stesso fatto, aveva erroneamente fatto riferimento al diverso arco temporale in cui i fatti si sarebbero snodati; 2) erronea applicazione della L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4, quanto meno sotto il profilo del dolo, non essendo stato provato che il ricorrente fosse a conoscenza dell'attività di prostituzione esercitata

negli immobili. Inoltre, il semplice fatto di concedere in locazione un appartamento ad una prostituta, pur nella consapevolezza dell'attività da questa esercitata, non era idoneo ad integrare il delitto di favoreggiamento della prostituzione;

3) erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 seconda ipotesi (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato), sul presupposto che il ricorrente avrebbe agito esclusivamente per la tutela dei propri interessi patrimoniali. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, essendo manifestamente infondate le doglianze che li sorreggono.

Invero, i motivi formulati dai ricorrenti sono la mera ripetizione di doglianze già esposte dinanzi ai Giudici di merito e da questi motivatamente disattese. E', infatti, inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai primi Giudici, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2^a, 23/5/2006, Corradini; conf. Cass. Sez. 4^a, 29/3/2000, Barone; Cass. Sez. 4^a, 18/9/1997, Ahmetovic).

Nella specie, per completezza, con riferimento alla posizione della G.O., può osservarsi: 1) del tutto correttamente e con motivazione ampiamente condivisibile i Giudici del merito hanno superato le argomentazioni difensive circa la possibilità di una ricettazione e falsificazione dei documenti in questione ad opera di ignoti con l'ovvia e logica considerazione che il titolare della fotografia era il fruitore del documento falso e, dunque, necessariamente, quanto meno concorrente nei reati di ricettazione e falso, nel momento in cui ha fornito la sua foto da apporre sul documento. 2) Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito motivatamente e condivisibilmente rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche alla luce della grave e recente condanna riportata dalla ricorrente per il delitto di illecita importazione di sostanze stupefacenti, motivo per cui la pena irrogata è stata ritenuta congrua ed aderente ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 133 c.p..

E' principio costante di questa Corte che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, conseguentemente, sia l'eventuale decorso del termine prescrizionale, sia la modifica della qualificazione giuridica del reato. Nella specie, facendo applicazione di questo principio, non può, pertanto, accedersi al pur corretto rilievo del Procuratore Generale, secondo cui la falsificazione della carta di identità non integra il reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., come contestato, ma piuttosto quello di cui agli artt. 477 e 482 c.p., secondo il costante insegnamento di questa Corte. Non rileva, nel caso specifico, l'astratta applicabilità del suddetto principio al termine prescrizionale con riferimento ai reati sub A) e C) della rubrica, la cui prescrizione, maturata in data 1/4/2007, è prorogata, in virtù della sospensione su richiesta della parte dal 19/5/2003 al 6/10/2003 (mesi 4 e giorni 17), al 18/8/2007.

Manifestamente infondate e già motivatamente disattese dai primi Giudici sono anche le censure sollevate dal C..

Privo di qualsivoglia valenza è il primo motivo di ricorso, relativo alla pretesa violazione del principio del "ne bis in idem".

Correttamente la Corte territoriale ne ha escluso l'applicabilità trattandosi di fatti temporalmente diversi (i primi accertati sino al 7/10/1996, i secondi sino al 17/3/2000) ed essendo diverse (tranne una) le parti offese dei reati di sfruttamento della prostituzione.

Manifestamente infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla erronea applicazione della L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4. In punto di fatto, è emerso che il prevenuto riscuoteva i canoni di affitto anche da donne diverse rispetto a quelle cui aveva locato gli appartamenti ed è stato altresì accertato che tali donne erano subentrate alle "titolari" nell'esercizio del meretricio.

In punto di diritto, costituisce favoreggiamento dell'altrui prostituzione il mettere a disposizione di prostitute, anche a titolo di locazione, degli appartamenti, in quanto ciò costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, 13/4/2000 n. 8345, Donati). Del pari integrato è il concetto di "casa di prostituzione", per la cui sussistenza è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali, non disgiunta da una pur minima forma di organizzazione (cfr., ex multis, Sez. 3, 16/4/2004 n. 23657, P.M. in proc. Rinciari).

Infine, privo di qualsivoglia valenza giuridica è il motivo sub 3), relativo al preteso difetto di motivazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. Del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso la sussistenza della invocata attenuante sul presupposto che le cause di sfratto per morosità, intentate dal ricorrente nei confronti delle conduttrici che non adempivano correttamente alla loro prestazione, non poteva essere motivo giuridicamente apprezzabile per il riconoscimento della ridetta attenuante, avendo l'imputato agito in giudizio esclusivamente per la tutela dei propri interessi patrimoniali. A tali considerazioni va aggiunto che, per costante insegnamento di questa Corte, l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, rilevante ai fini del riconoscimento della suddetta attenuante, è solo quella "spontanea" ed "efficace", laddove - nella specie - l'azione del Cassieri è stata determinata dalla inadempienza delle conduttrici ed è stata posta in essere quando il danno era ormai irreversibile e non eliminabile.

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili in quanto meramente ripropositivi di doglianze già motivatamente disattese dai Giudici del merito. Conclusivamente, va richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui il requisito della specificità del gravame implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, ancorchè sintetico, gli elementi che si pongono a fondamento della censura (cfr. Cass. Sez. 5, 3/3/1999 n. 2896, La Mantia).

Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento in solido tra i ricorrenti e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata per ciascuno, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007

MASSIMA

Costituisce favoreggiamento della prostituzione il mettere a disposizione di una prostituta, anche a titolo di locazione, un appartamento, in quanto ciò costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione stessa.